

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1347}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALENSISE, PAZZAGLIA, BOLLATI, BAGHINO

Presentata il 5 aprile 1977

**Modificazioni alla legge 10 dicembre 1976, n. 797,
concernente elevazione dei limiti di retribuzione
su cui opera il prelievo parziale o totale dell'indennità
di contingenza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tutto il Paese si leva sempre più forte la protesta per le misure contenitive del costo del lavoro, supposto responsabile del processo inflattivo, e per il prelievo di quote dell'indennità di contingenza, al 50 per cento per le retribuzioni superiori a 6 milioni ed al 100 per cento per quelle oltre gli 8 milioni, sostituite da buoni del Tesoro non negoziabili per la durata di cinque anni.

Manifestazioni di protesta si sono avute anche tra i lavoratori organizzati dalle organizzazioni sindacali della «triplice» che pure hanno a suo tempo concordato con la confindustria e con il Governo stesso, talché lo stesso Scheda, segretario confederale della CGIL, ha annunciato l'intenzione di rivedere i limiti di retribuzione su cui operare il prelievo e la conversione in BOT.

Le proteste appaiono giustificate sotto un duplice profilo: quello che i portatori di reddito tra 6 milioni e 8 milioni e quelli superiori a tale limite, stante la galoppante svalutazione ed il rincaro dei prezzi al consumo dei beni e dei servizi di prima necessità, non si trovano più nella possibilità di risparmiare, anche forzatamente, quote di retribuzione se non sacrificando consumi essenziali e fondamentali; e quello

che solo su questi lavoratori si abbatte due volte la scure fiscale della progressività delle imposte e ciò in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione.

Prescindendo in questa sede, anche se sussistono fondati dubbi sulla legittimità costituzionale dei vari decreti e relative leggi di conversione, da qualsiasi considerazione di carattere giuridico, desideriamo rappresentare in concreto l'esigenza dei lavoratori colpiti di rientrare in possesso almeno di una parte delle quote fatte oggetto del prelievo forzoso e cioè di quella parte che, fuori di ogni dubbio, serve effettivamente al sostentamento primario delle loro famiglie.

Per questi motivi con l'articolo unico che segue sottoponiamo alla vostra attenzione ed al vostro consenso l'opportunità di elevare i limiti di computabilità su cui operare il prelievo forzoso delle quote di indennità di contingenza, fissandole rispettivamente tra 8,5 milioni e 10,5 milioni, detratti gli oneri sociali e le imposte, per il prelievo del 50 per cento, ed oltre 10,5 milioni, sempre al netto degli oneri sociali e delle imposte, per il prelievo del 75 per cento dell'indennità di contingenza, a maturare dalla data di approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I limiti e le percentuali di computabilità di cui alla legge n. 797 del 10 dicembre 1976 per il prelievo delle quote di contingenza sono modificati, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge, come segue:

sulle retribuzioni superiori a 8,5 milioni, ma non superiori a 10,5 milioni, il prelievo delle quote di indennità di contingenza è effettuato nella misura del 50 per cento;

su quelle superiori a 10,5 milioni il prelievo, sempre delle quote di contingenza, è effettuato nella misura del 75 per cento.